



Provincia di Modena

Il Collegio dei Revisori

Verbale n. 20 del 2 dicembre 2022

PARERE COSTITUZIONE FONDO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2022

Il giorno 2 dicembre 2022, presso l'ufficio del Presidente Dott. Giacomo Ballo, in Modena (MO), via Emilia Ovest n. 101, si è riunito il Collegio dei Revisori della Provincia di Modena, nelle persone dei signori Dott. Giacomo Ballo, Presidente, Dott.ssa Loredana Dolci e Dott. Carlo Bernardelli, collegati in audio conferenza.

Il Collegio dei revisori procede all'esame della documentazione trasmessa in data 25 novembre 2022 dal Direttore Area Amministrativa e Dirigente Servizio Personale e Sistemi informativi e Telematica dott. Raffaele Guizzardi, relativa alla costituzione del fondo del personale per la verifica del fondo con i vincoli del bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge.

Il Collegio dei revisori ha proceduto al controllo sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività.

In merito alla costituzione economica del fondo delle "risorse decentrate" per l'anno 2022 per il personale non dirigente il Collegio dei Revisori ha preso in esame tutti i documenti forniti ed in particolare rileva che nella determinazione dirigenziale relativa alla costituzione del fondo è indicato tra l'altro quanto segue:

In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto delle Funzioni locali del triennio 2019/2021.

All'art. 79 comma 7 del suddetto CCNL è previsto che la disciplina relativa al fondo per il trattamento accessorio sia applicabile solo dal 1° gennaio 2023 e che pertanto al momento la disciplina applicabile sia quella contenuta nell'art. 67 del CCNL 21/5/2018 delle Funzioni locali.

L'art. 67 del CCNL 21/5/2018 prevede che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori.

Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Il CCNL sopra citato all'art. 67 comma 1 prevede che le risorse sopra individuate debbano essere decurtate



degli importi che gli enti hanno destinato, al medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative.

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 67 c. 2 del CCNL 21/5/2018 per l'anno 2018 si quantifica in euro 7.699,62 l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle posizioni iniziali. Si dà atto che tale incremento ai sensi di quanto contenuto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/5/2018 non è soggetta ai limiti di crescita dei fondi previsti dall'art. 22 del D.LGS. 75/2017.

L'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 prevede che nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

In relazione al fatto che la Provincia di Modena non ha rispettato il patto di stabilità 2015, si è preso come riferimento per l'anno 2017, il fondo dell'anno 2015 ridotto proporzionalmente rispetto alle cessazioni. Per la costituzione del fondo 2017 viceversa per la parte fissa del fondo ammonta per le considerazioni sopra avanzate a quanto previsto nell'anno 2016.

L'importo unico consolidato per effetto del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 commi da 793 a 800 della legge n. 205/2017 dovrà essere decurtato degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri per il trattamento economico del personale trasferito e pertanto per quota parte relativamente all'anno 2018 in relazione al fatto che il trasferimento del personale a tempo determinato ha avuto luogo in data 1 marzo 2018 e il personale a tempo indeterminato si è realizzato in data 1 giugno 2018 e per l'importo relativo ad un intero anno con riferimento all'annualità 2019.

L'art. 67 comma 3 del CCNL 21/5/2018 afferma poi come il fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno.

La Circolare n. 21 del 26 aprile 2013 del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato quali voci del fondo non erano soggette a vincolo di riduzione, prendendo anche in considerazione anche i risparmi sui compensi per lavoro straordinario dell'anno precedente (art. 15 comma 1 lettera m del CCNL 1/4/99) specificando l'esatto procedimento.

Con nota prot. n. 257831 del 18/12/2018 indirizzata alla Regione Lombardia – Giunta, il MEF – Ragioneria Generale dello Stato ha confermato con riguardo alle deroghe rispetto ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 i contenuti della Circolare 21/2013 sopra richiamata.

Si dà atto altresì che non essendo ancora stato emanato il decreto attuativo del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 1 comma 1bis del D.L. 34/2019, i limiti per la costituzione del fondo per l'anno 2020 risiedono ancora nell'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017.

Con atto del Presidente n. 92 del 23/06/2021 è stata autorizzata, nei limiti complessivi di quanto stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017, l'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 (ora art. 67 comma 4 del CCNL 21/5/2018 previa contrattazione integrativa);

Con il medesimo atto del Presidente in deroga ai limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è stato previsto:

1. Applicazione risparmi minor ricorso allo straordinario art. 67 comma 3, lett. e) CCNL 21.5.2018 dove a consuntivo la rideterminazione delle risorse integrative variabili possono essere destinate le risorse derivanti dal minor ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario. Le economie realizzate sull'utilizzo dello straordinario, devono essere in questo caso accertate a consuntivo e confluire nelle risorse di cui sopra con destinazione determinata a seguito di contrattazione decentrata integrativa, limitatamente alle funzioni rimaste in capo alla Provincia, e che dall'anno 2016 tale budget complessivo è decurtato delle somme spese per l'anno 2015 per le funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna. degli anni precedenti.



2. Applicazione delle risorse “variabili” vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall’art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018. In particolare si evidenziano le particolari forme di incentivazione stabilite dall’art. 92 del D.Lg.s. 163/2006 e s.m.i., nonché dagli incentivi previsti dall’art. 113 del

D.L. 50/2016 dai compensi professionale del personale dell’avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 75/2017 (tale deroga opera dal 1/1/2018 per gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 come deliberato dalla Corte dei Conti sezione autonomie locali n. 6/2018);

3. risorse non a carico del bilancio dell’ente in quanto derivanti da servizi resi a terzi, in caso di nuovi servizi (art. 43 L.449/97).

4. La quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16 c. 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 (piani di razionalizzazione)

Si evidenzia inoltre che a seguito del trasferimento a regime del personale dei Centri per l’impiego dal 1/6/2018 il limite di cui all’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 viene ridotto in relazione a quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato con propria nota prot. n. 169507 del 20/6/2019 indirizzata all’Upi.

Con la medesima nota viene affermato che l’incremento previsto con decorrenza 31/12/2018 nella misura di euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 ai sensi dell’art. 67 c. 2 lett. a) del CCNL 2016/2018 è applicabile anche con riferimento ai dipendenti della Provincia che successivamente a tale data sono stati trasferiti ai sensi della legge 56/2014 e delle leggi regionali applicative.

Si evidenzia altresì che l’incremento del fondo sopra citato ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del D.L. 135/2018 è da considerarsi in deroga ai limiti di cui all’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017...

Rilevato che nella stessa determinazione di costituzione del fondo per l’anno 2022 sopra richiamata è indicato tra l’altro quanto segue:

- 1) di costituire il fondo ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21/5/2018 con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, nonché alle risorse variabili finalizzate all’utilizzo secondo quanto previsto dall’art. 68 del medesimo CCNL.
- 2) Di definire che complessivamente le risorse che rilevano ai fini dei limiti di cui all’art. 23 c. 2 del decreto legislativo 75/2017 sono le seguenti:
 - Art. 67 c. 1 del CCNL 21/5/2018 indicate dall’art.31 c. 2 del CCNL 22/1/2004 come certificate dal Collegio dei revisori per l’anno 2020 al netto della decurtazione per il fondo delle posizioni organizzative ammonta ad euro 768.412,25;
 - Art. 67 c. 4 del CCNL 21/5/2018 (risorse variabili) per euro 73.600,84 per un totale di euro 842.013,39.
- 3) di dare atto che il limite stabilito dall’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 come richiamato dall’art. 67 c. 7 del CCNL 21/5/2018 per l’anno 2021 al netto del fondo per le posizioni organizzative ammonta ad euro 842.013,39.
- 4) Di dare atto che il limite sopra previsto comprensivo del fondo per le posizioni organizzative ammonta ad euro 1.023.241,55, in quanto il fondo per le posizioni organizzative ammontava per l’anno 2019 ad euro 181.228,16.
- 5) Di considerare che ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 c. 7 del CCNL 21/5/2018 Funzioni locali afferma che “in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67 c.2”, coerentemente con la posizione assunta dalla Corte dei Conti sezione di Controllo per la Lombardia per effetto della deliberazione n. 95/2020.
- 6) Di riepilogare che le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono stabilite in euro 2.118.602,18 (art. 67 c. 1 CCNL 21/5/2018), comprensive dell’incremento per l’anno 2019 di euro 32.115,20 (al netto delle quali si rileva l’importo consolidato di cui al fondo dell’anno 2018 che ammonta ad euro 2.086.486,98), nonché di euro 7.699,62 non gravanti sui limiti di cui all’art. 23 c. 2 del D.LGS.



75/2017 e che su tali risorse operano le seguenti decurtazioni:

art. 62 c. 2 lett. e) CCNL 21/5/2018 – personale trasferito per euro 170.854,75

art. 7 c. 4 lett. u) CCNL 21/5/2018 – risorse destinate alle pos.org. per euro 197.060,36 con riduzione per effetto dall'art. 15 c. 7 del CCNL 21/5/2018 di euro 2.410 e conseguente riduzione dell'importo sopra indicato che diviene pertanto pari ad euro 194.650,36

art. 1 c. 456 L. 459/2013 – decurtazione permanente per euro 418.411,00

altre decurtazioni per euro 526.459

per un totale di euro 808.227,07

- 7) di dare atto che il budget per il lavoro straordinario dall'anno 2019 a seguito del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ammonta ad euro 205.690 in diminuzione rispetto al budget per l'anno 2018 ammontante ad euro 212.691. Si conferma tale budget per l'anno 2020.
- 8) di stabilire che il fondo per la retribuzione di posizione e risultato è stato ridotto per l'anno 2020 viene ridotto di euro 2.410 e pertanto ammonta ad euro 181.228,46.
- 9) di stabilire che ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 c. 2 lettera c) le risorse derivanti da cessazioni di dipendenti aventi dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità ammontano ad euro 2.410 (relative alla cessazione di n. 3 dipendenti rispettivamente avute luogo in data 8/7/2019, 1/8/2019 e 02/10/2019)
- 10) di dare atto che pertanto l'importo unico consolidato di cui all'art. 31 c. 2 del CCNL 22.1.2017 come definito dall'art. 67 c. 1 del CCNL 21.5.2018 con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ammontano per l'anno 2022 ad € 766.002,25 in relazione ai limiti sopra indicati;
- 11) Di stabilire che le risorse di cui all'art. 67 c. 2 lett. b) del CCNL 21/5/2018 ammontano ad euro 7.699,62 e che costituiscono integrazione rispetto alle risorse aventi caratteristica di certezza, stabilità e continuità in quanto in deroga rispetto ai limiti sopra citati (v. dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21/5/2018)
- 12) Di stabilire che le risorse di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) del CCNL 21/5/2018 ammontano ad euro 32.115,20 con riferimento a numero 386 dipendenti in servizio al 31/12/2015, in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 11 del D.L. 135/2018
- 13) Di determinare in relazione ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 la somma di euro 73.600,84 per l'anno 2021 quali risorse aventi caratteristica di variabilità secondo la previsione dell'art. 67 c. 4 in quanto a bilancio sussistono le relative e risorse e che tali risorse vengono finalizzate secondo quanto verrà definito in sede di contrattazione decentrata integrativa.
- 14) Di quantificare pertanto che l'importo disponibile di cui all'art. 67 c. 1 e 2 del CCNL 21/5/2018 ammonta ad euro 808.227,07 (risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità)
- 15) Di quantificare altresì le risorse disponibili per l'anno 2021 per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative in euro 181.228,46
- 16) Di definire che le somme non soggette ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 aventi caratteristica di variabilità di anno in anno secondo la previsione dell'art. 67 c. 3 del D.Lgs. 75/2017 che si sommano alla previsione di cui al punto 11 e 12 del presente atto per un importo complessivo di euro sono le seguenti:

la somma di euro 42.368,75 di cui 22.368,75 in relazione allo stanziamento 2013 in caso di spese compensate (importo complessivo presunto per l'anno 2022) per i compensi professionali dell'Avvocatura suscettibili di integrazione o riduzione in relazione all'applicazione dei Regolamenti dell'ente e finalizzata ad incentivare le specifiche attività previste dall'art. 67 c. 3 lettera c).

la somma di euro 108.028 relative ai risparmi da straordinario rilevati nell'anno 2021, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 c. 3 lettera e) in quanto accertati a consuntivo.

le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 in quanto le relative attività connesse ai servizi resi a terzi sono inseriti nel piano della performance 2022/2024 che sulla base della stima relativa a quanto previsto per l'anno 2022 ammontano ad euro 14.930,00. Tale importo è suscettibile di incremento o riduzione.

Di stimare gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per un importo di euro 150.019,33 corrispondenti agli attuali stanziamenti di bilancio in competenza per l'anno 2022 al netto delle risorse provenienti dagli anni precedenti per effetto di reiscrizioni in sede di riaccertamento



ordinario e di dare atto che non vi sono economie relative al fondo dell'anno precedente riportabili al fondo dell'anno 2022.

- 17) *Di stabilire che le somme disponibili per la contrattazione integrativa sono le seguenti:
-risorse stabili pari ad euro 808.227,07 di cui euro 39.814,82 non soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 e di cui euro 768.412,25 soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017.
-risorse variabili pari ad euro 388.946,92 di cui euro 315.346,08 relative a forma di incentivazioni stabilite da leggi speciali o comunque non soggette a limiti ed euro 73.600,84 soggette a limite*
- 18) *Di stabilire inoltre che complessivamente tali risorse rientrano complessivamente nel limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs.75/2017 pari ad euro 1.023.241,55 (comprensivo del fondo per le posizioni organizzative)*
- 19) *Di stabilire pertanto che complessivamente il fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21/5/2018 ammonta ad euro 1.197.173,99 di cui 842.013,09 soggette ai vincoli di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017*
- 20) *Di esporre quanto nell'atto determinato in forma sintetica nell'allegato 1 al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale*
- 21) *Di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente atto la relazione tecnico-finanziaria.*
- 22) *Di dare atto altresì che il presente atto non implica impegno di spesa in quanto i relativi impegni con riferimento alle spese di personale sono assunti in sede di previsione o di liquidazione delle competenze spettanti.*

Il Collegio dei Revisori è passato quindi all'esame dei contenuti, analizzando le voci di dettaglio contenute nella determinazione e nella documentazione ricevuta rilevando quando segue:

- 1) per quanto concerne la parte stabile: analizzate le risorse, si prende atto del percorso seguito nel corso degli anni e delle applicazioni contrattuali sopra citate;
- 2) in riferimento alla parte variabile: le risorse sono state destinate per remunerare salario accessorio;

ed ha constatato che il fondo per le risorse decentrate 2022, come calcolato, consente di rispettare le normative vigenti nonché la sostanziale correttezza dei provvedimenti sopra richiamati e del procedimento di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata sin qui adottato.

Al termine della propria attività,

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VISTI

✓ le normative vigenti in materia di costituzione del fondo per le Province e le città Metropolitane ;

Vista la ripartizione tra:



- le “Risorse Stabili”;
- le “Risorse Variabili”.

√ il CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali vigente ;

√ la normativa vigente in materia di personale degli EE.LL. e i pareri ARAN relativi alla predetta disciplina contrattuale;

√ il prospetto illustrativo della costituzione del fondo per il personale non dirigente per l'anno 2022 sottoscritto dal Direttore Area Amministrativa e Dirigente Servizio Personale e Sistemi informativi e Telematica, contenente:

- i prospetti riepilogativi delle voci componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili);
- l'indicazione della copertura finanziaria del Fondo di produttività 2022;

√ che dalla disposizione si dà atto della corretta previsione nel Bilancio e nel PEG del fondo per il personale non dirigente per l'anno 2022;

DATO ATTO

che il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2022 risulta quantificato come segue:

il fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21/5/2018 ammonta ad euro 1.197.173,99 di cui 842.013,09 soggette ai vincoli di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017

dato atto inoltre che complessivamente tali risorse rientrano nel limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs.75/2017 pari ad euro 1.023.241,55 (comprensivo del fondo per le posizioni organizzative)

che la suindicata costituzione del Fondo delle risorse decentrate è oggetto del presente parere;

VERIFICATO

1. che il fondo per l'anno 2022 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;



2. che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
3. le accertate risorse aggiuntive, destinate ad incremento del fondo, hanno coperto tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico dell'Ente, anche se di pertinenza di altri stanziamenti di spesa;
4. gli importi relativi alle spese per le progressioni, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito;
5. dal fondo sono escluse come obbligo di contenimento delle risorse per trattamento accessorio al personale le risorse che affluiscono al fondo destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all'erogazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione, nonché quelle per remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativamente all'anno 2022 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giacomo Ballo, Presidente

Dott.ssa Loredana Dolci

Dott. Carlo Bernardelli